



ATTO N. 1010/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore Consigliere Stefano Pastorelli
Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SULLA

Proposta di legge

“Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)”

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 2 marzo 2022

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 3 marzo 2022



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi il 2 marzo 2022 ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento Interno, l'**ATTO N. 1010** – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Mancini, Nicchi, Rondini, Carissimi e Peppucci concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)" ed ha deliberato a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti i n. 9 articoli di cui consta la proposta di legge medesima.

Inoltre ha nominato quale relatore all'Assemblea il Consigliere Stefano Pastorelli autorizzando la relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnico-finanziaria, venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Mancini, Nicchi, Rondini, Carissimi e Peppucci, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 22 luglio 2021 e assegnata, in data 23 luglio 2021, per competenza alla II Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1010);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede redigente e pertanto è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota acquisita al prot. n. 5113 del 10 agosto 2021;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione consiliare permanente;

VISTI gli articoli deliberati dalla II Commissione consiliare permanente;

UDITA la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, dal Consigliere Stefano Pastorelli (ATTO N. 1010/BIS);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

VISTA la legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio);

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con voto finale sull'intera legge che ha registrato n.
.... voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)", composta di n. 9 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI FIORONI, PASTORELLI, MANCINI, NICCHI, RONDINI, CARISSIMI E PEPPUCCI	TESTO DELIBERATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (ART. 28, COMMA 1, R.I.)
Art. 1 (Integrazioni all'articolo 2 della l.r. 10/2014)	Art. 1 (Integrazioni all'articolo 2 della l.r. 10/2014)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente: <i>"2 bis. L'esercizio dell'attività commerciale è libero, fatta salva l'introduzione, da parte del presente testo unico, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j bis)."</i>	1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) è inserito il seguente: <i>"2-bis. L'esercizio dell'attività commerciale è libero, fatta salva l'introduzione, da parte del presente testo unico, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis)."</i>
Art. 2 (Integrazioni all'articolo 9 della l.r. 10/2014)	Art. 2 (Integrazioni all'articolo 9 della l.r. 10/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014 dopo le parole "circolazione delle merci," sono inserite le seguenti: "il buon governo del territorio, la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore,".	1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014 dopo le parole: "circolazione delle merci," sono inserite le seguenti: "il buon governo del territorio, la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente: <i>"1 bis. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti garantendo il giusto bilanciamento dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1,</i>	2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014 è aggiunto il seguente: <i>"1-bis. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti garantendo il giusto bilanciamento dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1,</i>




<i>lettera j bis).</i> "	<i>lettera j-bis).</i> "
Art. 3 (Integrazioni all'articolo 11 della l.r. 10/2014)	Art. 3 (Integrazioni all'articolo 11 della l.r. 10/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 dopo le parole "o di uso pubblico" sono aggiunte le seguenti ", nonché della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, letterai bis)".	1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 dopo le parole: "o di uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: ", nonché della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis)".
Art. 4 (Integrazioni all'articolo 18 della l.r. 10/2014)	Art. 4 (Integrazioni all'articolo 18 della l.r. 10/2014)
	1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014 il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ",".
4- Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014 è inserita la seguente: <i>"j bis) per motivi imperativi di interesse generale; le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni</i>	2. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014 è inserita la seguente: <i>"j-bis) per motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni</i>




<i>commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale."</i>	<i>commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale."</i>
	Art. 5 (Integrazione all'articolo 22 della l.r. 10/2014)
	1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 10/2014 le parole: "L'apertura" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto all'articolo 22-bis, l'apertura".
	Art. 6 (Integrazione alla l.r. 10/2014)
	1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente:
	"Art. 22-bis (Aree tutelate) 1. L'avvio dell'attività di vendita per gli esercizi di vicinato e le strutture di vendita di cui all'articolo 22 è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), alla programmazione comunale di cui all'articolo 11. 2. Ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 59/2010 e secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, l'apertura, il



	<p><i>trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le modalità previste all'articolo 23, comma 1.</i></p> <p><i>3. Il Comune definisce le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.</i></p> <p><i>4. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica o della sicurezza pubblica, nonché a tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.".</i></p>
	<p>Art. 7 (Integrazioni all'articolo 33 della l.r. 14/2010)</p>
	<p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 14/2010 sono inseriti i seguenti:</p> <p><i>"1-bis. L'apertura, il trasferimento di sede,</i></p>



	<p><i>l'ampliamento della superficie di vendita e le modifiche, secondo la disciplina del presente Capo, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro.</i></p> <p><i>1-ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1-bis è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.”.</i></p>
	<p>Art. 8 (Integrazioni all'articolo 49 della l.r. 10/2014)</p>
	<p>1. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 10/2014 sono inseriti i seguenti:</p> <p><i>“6-bis. I comuni possono procedere all'affidamento di cui al comma 6 anche in favore di imprese specializzate nella realizzazione e gestione di fiere e mercati, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).</i></p> <p><i>6-ter. La scelta fra le modalità di affidamento di cui ai commi 6 e 6-bis è attuata mediante</i></p>



	<i>valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti idonei ad assicurare il migliore livello di valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati</i> ”.
Art. 5 (Disposizioni transitorie e per l'efficacia)	Art. 9 (Disposizioni transitorie e per l'efficacia)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua le norme regolamentari di cui all'articolo 10, comma 5, della l.r. 10/2014, alle modifiche inserite dalla presente legge all'articolo 9 della stessa l.r. 10/2014.	1. idem
2. Le modifiche inserite dalla presente legge al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1.	2. idem
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 2 i Comuni adeguano la loro attività di programmazione a quanto previsto dalle medesime norme regolamentari nonché alle modifiche introdotte dalla presente legge al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014.	3. idem